

Tiziana Depaoli
Dottore Commercialista
Revisore legale

Spett.le

COMUNE di MOLVENO

Piazza Marconi, 1

38018 MOLVENO (TN)

Oggetto: parere del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2023 ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) ed individuazione delle partecipazioni da alienare

La sottoscritta nella sua qualità di Revisore dei Conti del Comune di Molveno, visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo"), nonché quanto disposto, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta, dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

premesse che

- ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal richiamato art. 7 della L.P. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs 175/2016;
- ai sensi dell'art. 24, co. 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;
- l'Ente può, fermo restando quanto sopra indicato, mantenere partecipazioni:

Piazza G. Prati, 31 - 38011 Cavareno (Tn)
Via del Brennero, 139 - 38121 Trento
P.IVA 02268530223 - C.F. DPLTZN85L66C794L
Tel. 340 4989477 - email t.dep@live.it
PEC tiziana.depaoli@pec.odctrento.it

- in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al co. 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.L. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.L. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), del D.L. 50/2016;
 - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, co. 3);
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7);
- le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore

produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- per effetto dell'art. 7, co. 10, L.P. 19/2016, il Comune di Molveno ha provveduto ad effettuare, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 11.10.2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale;

- ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, si deve provvedere alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e adottare un programma di razionalizzazione in presenza dei presupposti di cui al citato comma;

- per effetto dell'art. 7, co. 11 della L.P. 19/2016, alla razionalizzazione periodica di cui al citato art. 18, co. 3 bis 1 della L.P. 1/2005, si è proceduto a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

- con delibera consigliare n. 64 di data 9.12.2021 si è provveduto ad approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Molveno alla data del 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 18, co 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm., disposizioni che assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, accertandole come da allegato A alla deliberazione e dando atto che non sussistevano ragioni per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dal Comune di Molveno;

- ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 1/2005, applicabile agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, co. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'art. 24 (*Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali*), co. 1, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a € 250.000,00 o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto, ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24, co. 1, L.P. 27/2010.

Richiamata la circolare in materia emanata dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 15.11.2024, acquisita al protocollo comunale n. 6882 di pari data, nella quale si sottolinea che in Provincia di Trento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, la revisione adottata dagli Enti locali in materia societaria ha valore triennale, eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno.

Verificata la documentazione prodotta e da quanto si evince dall'esito della ricognizione effettuata dal Segretario comunale dott. Maurizio Vanini, di cui all'allegato A) alla bozza della delibera, il revisore ha effettuato i seguenti controlli al fine di esprimere un parere ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000.

Esaminata la proposta di delibera per l'approvazione della ricognizione ordinaria delle società partecipate e la relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione (allegato A).

Preso atto che l'Ente propone il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette detenute:

- Società Incremento Turistico Molveno SpA, con una quota del 100%;
- Molveno Holiday S.Cons.r.l., con una quota del 16%;
- Funivie Molveno Pradel SpA, con una quota del 19,54% (senza diritto di voto);

- Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella S.Cons.r.l., con una quota dell'8,85%;
- Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., con una quota dello 0,54%;
- Primiero Energia SpA, con una quota dello 0,105%;
- Trentino Trasporti SpA, con una quota dello 0,00015%;
- Trentino Riscossioni SpA, con una quota dello 0,0111%;
- Trentino Digitale SpA, con una quota dello 0,0043%;
- Giudicarie Energia Acqua Servizi SpA in sigla Geas SpA, con una quota dello 0,88%;
- Set Distribuzione SpA, con una quota dello 0,494%;
- Dolomiti Energia SpA, con una quota dello 0,033%.

Nelle singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente, redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono contenute tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Molveno e dall'analisi suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione. Dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazione.

L'Ente motiva il mantenimento di tali partecipazioni in ragione delle seguenti considerazioni:

- produzione di un servizio di interesse generale;
- efficienza e indispensabilità delle suddette partecipate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune (art. 4, co. 7);
- partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata.

Il revisore dei conti esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni e invita l'Ente a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse ed a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate nonché a vigilare l'incidenza delle

spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Cavareno, lì 17 dicembre 2024

Il Revisore dei conti

Dott.ssa Tiziana Depaoli

